

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2177-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1975*

*(V. Stampato n. 3550)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro dell'Interno  
col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro delle Finanze  
col Ministro del Tesoro  
col Ministro del Commercio con l'Estero  
e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 luglio 1975*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1975

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La Conferenza generale dell'UNESCO di Parigi, concludendo un lungo lavoro che rimonta al 1956 ed al 1964, il 14 novembre 1970 formulava il testo di una Convenzione intesa ad interdire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.

Con notevole ritardo il nostro Paese si accinge a ratificare ed eseguire quella Convenzione che riguarda una materia molto delicata e di grande importanza su cui non manca responsabile apprensione in quanti hanno a cuore le sorti del nostro impareggiabile patrimonio culturale e trepidano per le tante insidie, da cui con ritmo crescente è minacciato.

La Camera dei deputati nel maggio scorso sospese l'esame del disegno di legge nell'attesa di conoscere il parere della competente Commissione istruzione.

Ripresone l'esame, l'approvava in giugno con la soppressione dell'articolo 3, conformemente a quanto espresso nel richiesto parere.

L'articolo prevedeva un'autorizzazione al Governo ad emanare con decreti aventi valore di legge ordinaria le norme necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

Abolita la delega, è chiaro che tocca al Parlamento l'approvazione di apposite leggi per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa « in modo che siano riconosciuti illeciti i fatti di cui agli articoli 6 (b), 7 (b) e 10 (a) della Convenzione e puniti con pene detentive e pecuniarie ».

La Convenzione, frutto anche dell'appassionato contributo della delegazione italiana che propose numerosi emendamenti, si compone di 26 articoli.

Anzitutto si dà una definizione di « bene culturale »; si intende con tale termine indicare ciò che « a titolo religioso e profano » viene ritenuto da ciascuno Stato di rilevante importanza per l'archeologia, preistoria, storia, letteratura, arte o scienza secondo le voci indicate nello stesso articolo che in modo esauriente abbracciano senza

equivoci ed omissioni tutto ciò che costituisce il patrimonio culturale su cui la tutela è rigorosamente richiesta e per cui importazione, esportazione e trasferimento devono essere rigorosamente intendetti.

L'articolo 4 della Convenzione include opportunamente nel patrimonio culturale anche i beni creati in ciascuno Stato da cittadini stranieri e da apolidi residenti nel territorio, e così pure quelli acquisiti in missioni archeologiche ed etnologiche e di scienze naturali consentite dalle autorità competenti e gli altri beni ricevuti a titolo gratuito o acquisiti legalmente.

L'articolo 5 elenca ciò che gli Stati firmatari si impegnano a predisporre affinché siano raggiunti i fini che la Convenzione intende conseguire.

Si tratta invero di adempimenti nè lievi nè facili, ma che tuttavia sono necessari se si vuole decisamente rompere col passato ed assicurare un'efficiente difesa del patrimonio culturale seriamente compromesso.

Oltre a nuove e più chiare leggi e precisi regolamenti intesi a reprimere importazione, esportazione e trasferimenti illeciti, si fa obbligo di tenere aggiornato un catalogo completo degli oggetti d'arte pubblici e privati la cui esportazione costituirebbe impoverimento sensibile nel patrimonio culturale della nazione interessata.

Tale esigenza tecnica a suo tempo segnalata e ribadita nei lavori della Commissione Franceschini merita massima considerazione ed è motivo di soddisfazione rilevare che qualcosa di concreto su questa strada, a livello regionale, già sia stato eseguito.

Ma c'è ancora tanto da fare e bisogna intensificare gli sforzi e predisporre all'uopo opportuni finanziamenti. Non è possibile infatti proteggere un bene di cui, al momento della scomparsa, non si abbiano dati precisi e tutti gli strumenti necessari per individuarlo e riconoscerlo. Di tali insufficienze si avvalgono gli esportatori e quanti in dispregio delle leggi per motivi di lucro, non si peritano di devastare le più preziose risorse del nostro patrimonio di civiltà e di cultura.

La Convenzione impegna a promuovere istituzioni scientifiche e tecniche che assi-

curino la conservazione e la valorizzazione degli oggetti d'arte, intende disciplinare gli scavi, così pone l'accento sull'obbligo di esercitare un'azione educativa che valga a risvegliare e sviluppare il rispetto per il patrimonio culturale in tutti gli Stati, diffondendo tra i cittadini le norme e lo spirito che l'anima.

Su tale opera di educazione capillare si insiste opportunamente perchè sarebbero vane o scarsamente valide le leggi se i popoli non prendessero coscienza che s'intende proteggere un bene comune di altissimo valore, testimone della nostra storia, che reclama la difesa non solo dagli organi dello Stato e dai più istruiti, ma dalla viva coscienza popolare.

Nel preambolo si raccomanda l'opportunità di agevolare tra le nazioni scambi dei più significativi beni culturali perchè siano meglio conosciuti anche fuori del loro naturale ambiente; con ciò si approfondisce la conoscenza della storia e della cultura, con arricchimento di giudizi utili ad alimentare rispetto e stima tra i diversi popoli.

L'esportazione (articolo 6) non è del tutto esclusa, ma viene regolata con i dovuti controlli e non può prescindere da un « certificato » rilasciato dalle autorità competenti che accompagna l'oggetto che si intende esportare.

Mi pare di grande rilievo quanto sancito dall'articolo 11 della Convenzione: vengono considerate illecite le esportazioni ed i passaggi di proprietà relativi ai beni culturali, risultanti direttamente o indirettamente dall'occupazione di un Paese da parte di una potenza straniera.

È consentito pertanto (articolo 15) concludere accordi particolari o portare a termine accordi già conclusi per la restituzione di beni culturali già esportati dal territorio di origine anteriormente alla Convenzione.

Onorevoli senatori, la Convenzione s'ispira a sani criteri e sollecita una politica adeguata al problema scottante che riguarda la custodia dei beni culturali, apre buone prospettive ed esige adempimento a carattere legislativo, amministrativo e finanziario, ritenuto indispensabile per raggiungere i nobili fini che intende raggiungere, risponde ad un bisogno profondamente sentito, viene incontro ad una viva, inderogabile esigenza.

È facile associare gli esportatori di capitali che in questi periodi danneggiano gravemente la debole economia del nostro Paese a coloro che trafugano all'estero oggetti d'arte per illecito guadagno, anzi questi ultimi possono ritenersi anche più pericolosi e colpevoli perchè ci privano in modo grave e definitivo di beni insostituibili il cui valore non può essere valutato.

Si deve pertanto salutare con fiducia una Convenzione che vuole associare i popoli in un'azione coordinata a difesa di comuni interessi, premessa di incisiva efficacia e successo.

È conveniente, quindi, visto il parere pienamente favorevole della Commissione istruzione del Senato, che il nostro Paese che tanto soffre per danneggiamenti e manomissioni del suo patrimonio artistico e culturale, senz'altri indugi approvi il disegno di legge di ratifica che è al nostro esame.

Luigi Russo, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

17 settembre 1975

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2177, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DE MATTEIS

**PARERE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

16 settembre 1975

La Commissione esprime parere favorevole alla ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da adottare per interdire ed impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e fa voti perchè il Governo italiano svolga un'assidua azione affinchè la Convenzione stessa venga ratificata anche dagli altri Stati parti e, in modo speciale, da quelli proprietari di notevoli patrimoni artistici e culturali.

La Commissione chiede che il presente parere venga stampato in allegato alla relazione che sarà presentata all'Assemblea dalla Commissione di merito.

PIERACCINI

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 14 novembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.